

L'Z104 YS a° 05

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI ADDETTI
ALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' LATTIERO-CASEARIA

Addì 8 Luglio 1952 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sotto la Presidenza del Sottosegretario di Stato On.le Dino Del Bo, assistito dal Dott. Gastone Spinola,

tra

l'Associazione Italiana Lattiero-Casearia rappresentata (per delega del Presidente Sig. Ercole Locatelli) dall'Avv. Ettore Salamena, assistito dal Direttore dell'Associazione stessa Dr. Antonio Masutti, dal Vice Direttore Cap. Carlo Alberto Valdambri e dal Dr. Luigi Cajone,

la Lega Nazionale Cooperative, rappresentata dal Segretario Generale On.le Grazia Verenise, assistito dal Dr. Sergio Marchini e dal Rag. Osvaldo Salvarani,

la Federazione Nazionale delle Cooperative per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli, rappresentata dal suo Presidente Rag. Alessandro Bertoli, assistito dall'avv. Antonino D'Angelo e dal Dr. Francesco Previti,

la F.U.L.P.I.A. rappresentata dal Segretario Nazionale della Federazione stessa, Claudio Cruciani e dai sigg. Pietro Brandini e Giuseppe Motta,

la F.I.L.I.A. rappresentata dall'On.le Gaetano Invernizzi e dal sig. Peppino Dall'Aglio,

la U.I.L.I.A. rappresentata dal sig. Umberto Pagani e dai sigg. Attilio Carroni e Carlo Scarmigliati.

si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro, stipulato in Roma il 12 marzo 1949 con le seguenti modifiche.

PREMESSA GENERALE

Il Contratto Nazionale Collettivo di lavoro per i lattiero-caseari si diversifica dall'allegato contratto della birra nelle seguenti parti ed istituti:

PARTE I^a OPERAI

Art. 9 bis

Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia

E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.

Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923 n. 692.

Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all'art. 9 del presente contratto.

Agli effetti della contingenza sarà riconosciuta la corresponsione dell'intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente l'otto fino al limite dell'orario normale di cui all'articolo 9 del Contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario.

Dichiarazione a verbale

Premesso che le parti sono d'accordo che ove gli autisti dovessero compiere anche operazioni di carico e scarico, verrà determinata fra le parti una indennità particolare - salvo che nel trattamento economico non ne sia stato tenuto conto attraverso particolari condizioni di lavoro - si conviene che, per quanto concerne il rapporto del lavoro discontinuo ad orari diversi, le parti si incontreranno per esaminare questo particolare aspetto del problema nell'industria lattiero-casearia.

Art. 12

Lavoro straordinario notturno e festivo

Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9.

Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere o le dodici settimanali. (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).

Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Nei periodi di maggior produzione di latte e per le industrie a carattere stagionale, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma

Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).

Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6).

Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2).

Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI :

1) Lavoro straordinario diurno	24%
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	35%
3) Lavoro straordinario festivo oltre le otto ore	50%
4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali	40%
5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	35%
6) Lavoro straordinario notturno	40%
7) Lavoro a turni notturni	19%
8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di otto ore iniziato alle 22	35%

Le dette percentuali di maggiorazioni saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito più contingenza).

Le dette percentuali di maggiorazioni non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.

Art. 13

Giorni festivi e festività infrasettimanali

Si considerano giorni festivi:

- a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12;
b) le seguenti festività infrasettimanali:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) Capodanno | 1 gennaio |
| 2) Epifania | 6 gennaio |
| 3) S. Giuseppe | 19 marzo |
| 4) Lunedì di Pasqua | mobile |
| 5) Ascensione | mobile |
| 6) Corpus Domini | mobile |
| 7) SS. Pietro e Paolo | 29 giugno |
| 8) Assunzione | 15 agosto |
| 9) Ognissanti | 1 novembre |

- 10) Immacolata Concezione 8 dicembre
11) Natale 25 dicembre
12) S. Stefano 26 dicembre
13) Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Per le festività infrasettimanali di cui al punto b) sarà corrisposta la normale paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito, più contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.

Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festività infrasettimanale.

Limitatamente a due delle festività infrasettimanali di cui al punto b) qualora esse coincidano con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni Territoriali degli Industriali ed i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la loro sostituzione con altre giornate.

In caso di prestazione di lavoro nelle festività infrasettimanali di cui al punto b) sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui al secondo comma, la intera paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito, più contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale (cioè senza maggiorazione di lavoro festivo).

Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato od infortunato.

PARTE III^a IMPIEGATI

Art. 11

Lavoro straordinario, festivo e notturno

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioè otto ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui o per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.

E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.

E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12.

Nessun impiegato potrà esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi, oltre la normale retribuzione sono le seguenti:

a) lavoro straordinario diurno	
b) lavoro festivo (domenica o giorni di riposo compensativo)	40%
c) lavoro straordinario festivo (oltre le otto ore)	56%
d) lavoro festivo eseguito nelle festività infrasettimanali	90%
e) lavoro festivo eseguito nelle festività nazionali	65%
f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	65%
g) lavoro straordinario feriale notturno	50%
h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)	65%
i) lavoro a turni notturni	100%
	9%

Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioè il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento), più la contingenza.

Art. 12

Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale

Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.

Per il trattamento delle festività infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative.

Limitatamente a due delle festività infrasettimanali qualora coincida con la domenica o altra giornata festiva, esse saranno sostituite con le giornate che allo stesso titolo verranno stabilite per le categorie operaie.

Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento.

In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 11

Indennità speciale

In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione e di rendimento, le parti dopo aver tenuto presente d'altro canto le particolari caratteristiche del settore, convengono la istituzione di una indennità speciale annua nelle seguenti misure (vedi tabelle in calce).

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'Azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai quindici giorni.

L'indennità in parola verrà corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed a richiesta dei singoli dipendenti, la Ditta anticiperà degli acconti sulla parte di indennità già maturata.

Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario le assenze superino le quattordici giornate per gli operai e le sedici per gli impiegati, sarà dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse.

L'importo da detrarre verrà calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei.

Sono assorbibili le somme eventualmente corrisposte dalle aziende, qualunque siano state le modalità ed il titolo, nel corso del primo semestre del 1952 nei limiti della parte eccedente il 50% dell'indennità speciale annua prevista nel presente articolo.

L'indennità speciale per il 1952 verrà corrisposta secondo la tabella ripartata in calce alla "norma transitoria" del presente istituto.

Detta indennità non è suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in più o in meno degli elementi costituenti la retribuzione.

Questa indennità speciale non costituisce ad alcun effetto elemento della retribuzione.

OPERAI

Operai specializzati	37.700.=	} - UOMINI -
operai qualificati	33.800.=	
Manovali specializzati	32.000.=	} Superiori ai 20 anni
manovali comuni	30.000.=	
Manovali specializzati	29.800.=	} Dai 18 ai 20 anni
manovali comuni	27.500.=	
Manovali specializzati	23.000.=	} Dai 16 ai 18 anni
manovali comuni	21.400.=	
Manovali comuni	14.800.=	Inferiori ai 16 anni
- DONNE -		
1^ Categoria	26.100.=	} Superiodi ai 18 anni
2^ categoria	25.200.=	
3^ categoria	23.800.=	
3^ Categoria	19.100.=	Dai 16 ai 18 anni
3^ Categoria	16.700.=	Inferiori ai 16 anni

EQUIPARATI

	<u>Uomo</u>	<u>Donna</u>
1° Grado - Superiore a 21 anni	L. 52.500.=	L. 42.800.=
2° Grado - Superiore a 21 anni	L. 39.000.=	L. 30.300.=

I M P I E G A T I

	<u>UOMINI</u>	<u>DONNE</u>
1^ Sup. a 21 anni	L. 74.700.=	L. 72.100.=
2^ " " " "	" 56.200.=	" 47.600.=
2^ Inf. " " "	" 48.800.=	" 41.300.=
3^ A Sup. a 21 anni	" 41.800.=	" 35.700.=
3^ A da 19 - 21 anni	" 39.600.=	" 33.600.=
3^ A da 18 - 19 anni	" 35.100.=	" 27.800.=
3^ A da 17 - 18 anni	" 30.200.=	" 25.500.=
3^ A Inf. a 17 anni	" 27.900.=	" 23.600.=
3^ B Sup. a 21 anni	" 35.400.=	" 30.200.=
3^ B da 19 - 21 anni	" 33.800.=	" 28.700.=
3^ B da 18 - 19 anni	" 30.400.=	" 23.700.=
3^ B da 17 - 18 anni	" 25.600.=	" 21.600.=
3^ B Inf. ai 17 anni	" 24.100.=	" 20.400.=



 Archivio Storico Cisl Emilia-Romagna

 Portale della Contrattazione



I M P I E G A T I

	<u>UOMINI</u>	<u>DONNE</u>
1 [^] Sup. a 21 anni	L. 20.700.=	L. 20.000.=
2 [^] " " " "	" 15.600.=	" 13.200.=
2 [^] Inf. " " "	" 13.500.=	" 11.200.=
3 [^] A Sup. a 21 anni	" 11.600.=	" 9.900.=
3 [^] A da 19 - 21 anni	" 10.100.=	" 9.300.=
3 [^] A da 18 - 19 anni	" 9.700.=	" 7.700.=
3 [^] A da 17 - 18 anni	" 8.400.=	" 7.100.=
3 [^] A Inf. a 17 anni	" 7.700.=	" 6.500.=
3 [^] B Sup. a 21 anni	" 9.800.=	" 8.400.=
3 [^] B da 19 - 21 anni	" 9.400.=	" 8.000.=
3 [^] B da 18 - 19 anni	" 8.400.=	" 6.600.=
3 [^] B da 17 - 18 anni	" 7.100.=	" 6.000.=
3 [^] B Inf. ai 17 anni	" 6.700.=	" 5.700.=

Per il restante periodo del 1952, tra il 16 novembre ed il 31 dicembre, verranno corrisposti i 3/24 delle indennità annuali previste dalle tabelle del surrichiamato art. 11.

A ciascun dipendente femminile verrà corrisposto, una tantum, entro il 15 agosto 1952, una indennità di L.1.500.= (millecinquesento)).

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° luglio 1952 ed ha la durata di due anni.

Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera R.R..

In caso di disdetta il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

ACCORDO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I LATTIERO-CASEARI

L'accordo aggiuntivo della categoria stipulato il 5 marzo 1949 rimane in vigore senza alcuna modifica.

(vedi testo riportato C.C.N. 12.3.1949)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA
AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ANIMALI

Addì 16 Luglio 1952 in Roma

tra

L'Associazione Industriali delle Conserve Animali rappresentata dai
sigg. Arduini Franco, Rag. Mario Malfer e Com.te Michele Tansini assistiti
dal Dr. Giovanni Bocci,

e

la F.U.L.P.I.A.

rappresentata dal Segretario Nazionale della Federazione stessa, Claudio
Cruciani e dai sigg. Pietro Brandini e Giuseppe Motta,

la F.I.L.I.A.

rappresentata dall'On.le Invernizzi e dal sig. Peppino Dall'Aglio,

la U.I.L.I.A. rappresentata dal sig. Umberto Pagani e dai sigg. Attilio
Carroni e Carlo Scermigliati.

si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale
di lavoro, stipulato in Roma il 12 marzo 1949 con le seguenti modifiche.

PREMESSA GENERALE

Il Contratto Nazionale Collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende produttrici di Conserve Animali si diversifica dall'allegato Contratto della birra nelle seguenti parti ed istituti:

PARTE I^a OPERAI

(Nessuna variazione)

PARTE II^a INTERMEDI

(Nessuna variazione)

PARTE III^a IMPIEGATI

(Nessuna variazione)

PARTE IV^a COMUNE

Decorrenza e durata

Il presente Contratto decorre dal giorno della sua stipulazione, salvo per quanto concerne l'indennità speciale (di cui alla successiva parte aggiuntiva), la quale decorrerà dal 1° giugno 1952.

Il presente Contratto avrà la durata di due anni. Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera R.R..

In caso di disdetta il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

ACCORDO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE
CONSERVE ANIMALI

Dichiarazione: il testo dell'accordo aggiuntivo, stipulato il 1° giugno 1950, è rimasto invariato nei seguenti articoli:

- Art. 1 - classificazione categorie operai
- " 2 - indumenti di lavoro
- " 3 indennità di disagio
- " 4 - corresponsione generi in natura
- L'art. 5 - erogazioni - rimane soppresso.

L'art. 6 - operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia - è stato modificato come appresso.

Inoltre sono stati introdotti i seguenti nuovi istituti: art. 7 cot timo; art. 8 indennità speciale.

Art. 6

TRATTAMENTO DEGLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI

È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.

Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923 n. 692.

Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all'art. 9 del presente contratto.

Agli effetti della contingenza sarà riconosciuta la corresponsione dell'intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto fino al limite dell'orario normale di cui all'art. 9 del Contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario.

Qualora gli autisti dovessero compiere anche operazioni di carico e scarico, verrà determinata fra le parti una indennità particolare; salvo che nel trattamento economico non ne sia stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro.

Le indennità di cui al precedente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 3 del presente articolo.

ART. 7 - C O T T I M O -

(testo identico contratto birra)

Indennità speciale

In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione e di rendimento, le parti dopo aver tenuto presente d'altro canto le particolari caratteristiche del settore, convennero la istituzione di una indennità speciale annua nelle seguenti misure: (vedi tabelle in calce).

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'Azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai 15 giorni.

L'indennità in parola verrà corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed a richiesta dei singoli dipendenti, la Ditta anticiperà degli acconti sulla parte di indennità già maturata.

Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le quattordici giornate per gli operai e le sedici per gli impiegati, sarà dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse.

L'importo da detrarre verrà calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei.

Sono assorbibili le somme eventualmente corrisposte dalle aziende, qualunque siano state le modalità ed il titolo, nel corso dei primi cinque mesi del 1952 nei limiti della parte eccedente i 5/12 (cinque dodicesimi) dell'indennità speciale annua prevista nel presente articolo.

Pertanto l'indennità stessa per il 1952 sarà corrisposta per i 7/12 (sette dodicesimi) delle somme previste nella tabella, salvo che per i casi di cui al comma precedente.

Detta indennità non è suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in più o in meno degli elementi costituenti la retribuzione.

Questa indennità speciale non costituisce ad alcun effetto elemento della retribuzione.

T A B E L L A

(Identica a quella del Contratto Birra)

Q M I S 4 0 2 2 - 4

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA
AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA MOLITORIA

Addì 18 luglio 1952, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sotto la Presidenza del Sottosegretario di Stato On.le Dino Del Bò, assistito dall'Avv. Giovanni Giacalone

tra

l'Associazione Italiana fra gli Industriali Molitori di Milano, rappresentata dal Presidente Comm. Mario Canevaro assistito dal Direttore Dr. Mario Battaglia e dal Cav. Elio Palombini;

l'Associazione Nazionale fra gli Industriali Mugnai e Pastai di Roma, rappresentata dai Consiglieri Comm. Vannucci e Ing. Vicentini, assistiti dal Segretario Sig. Giuseppe Avena con l'intervento dell'Ing. Fiorentini e del Dr. Vincenzo Drago;

e

la F.U.L.P.I.A.
rappresentata dal Segretario Nazionale della Federazione stessa, Claudio Cruciani e dai Sigg. Pietro Brandini e Motta Giuseppe;

la F.I.L.I.A.
rappresentata dall'On.le Gaetano Invernizzi e dal Sig. Peppino Dall'Aglio;

la U.I.L.I.A.
rappresentata dal Sig. Umberto Pagani e dai Sigg. Attilio Carroni e Carlo Scarmigliati,

si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro, stipulato in Roma il 12 marzo 1949 con le seguenti modifiche.

PREMESSA GENERALE

Il Contratto Nazionale Collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende esercenti l'industria molitoria si diversifica dall'allegato Contratto della birra nelle seguenti parti ed istituti:

PARTE I^ OPERA I

Art. 12

Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Per lavoro straordinario si intende il lavoro straordinario prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9.

Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali. (vedi tabella delle maggiorazioni n.1).

Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.

Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).

Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6).

Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2).

Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

Tabella delle maggiorazioni

1) Lavoro straordinario diurno	24%
2) lavoro festivo (domenica e giorno di riposo compensativo)	35%
3) lavoro straordinario festivo oltre le 8 ore	50%
4) lavoro eseguito nelle festività nazionali	40%
5) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	35%
6) lavoro straordinario notturno	40%
7) lavoro a turni notturni	9%
8) lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	30%

Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito più contingenza).

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiorazione assorbe la minore.

Art. 13

Giorni festivi e festività infrasettimanali

Si considerano giorni festivi:

- a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12;
- b) le seguenti festività infrasettimanali:
- | | |
|--|-------------|
| 1) Capodanno | 1 gennaio |
| 2) Epifania | 6 gennaio |
| 3) S. Giuseppe | 19 marzo |
| 4) Lunedì di Pasqua | mobile |
| 5) Ascensione | mobile |
| 6) Corpus Domini | mobile |
| 7) SS. Pietro e Paolo | 29 giugno |
| 8) Assunzione | 15 agosto |
| 9) Ognissanti | 1 novembre |
| 10) Immacolata Concezione | 8 dicembre |
| 11) Natale | 25 dicembre |
| 12) S. Stefano | 26 dicembre |
| 13) Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento | |

Per le festività infrasettimanali di cui al punto b) sarà corrisposta la normale paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito, più contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.

Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festività infrasettimanale.

Limitatamente a due delle festività infrasettimanali di cui al punto b) qualora esse coincidano con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni Territoriali degli industriali ed i Sindacati Provinciali di categoria dei lavoratori determineranno, di comune accordo entro il mese di gennaio di ciascun anno, la loro sostituzione con altre giornate.

In caso di prestazione di lavoro in tali festività infrasettimanali sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, la intera paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito, più contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale (cioè senza maggiorazione di lavoro festivo).

Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui al punto b), l'Azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato ed infortunato.

PARTE II^ I N T E R M E D I

(nessuna variazione)

PARTE III^ I M P I E G A T I

Art. 11

Lavoro straordinario, festivo e notturno

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioè otto ore giornaliere o quarantotto settimanali e di 10 ore giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.

E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12.

Nessun impiegato potrà esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi oltre la normale retribuzione sono le seguenti:

a) lavoro straordinario diurno	40%
b) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	56%
c) lavoro straordinario festivo (oltre le otto ore)	90%
d) lavoro festivo eseguito nelle festività infrasettimanali	65%
e) lavoro festivo eseguito nelle festività nazionali	65%
f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	50%
g) lavoro straordinario feriale notturno	65%
h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le otto ore)	100%
i) lavoro a turni notturni	9%

Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioè il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale merito individuale, ed eventuale terzo elemento più la contingenza.

Art. 12

Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale

Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.

Per il trattamento delle festività infrasettimanali e nazionali, si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative.

Limitatamente a due delle festività infrasettimanali qualora coincidano con la domenica o altra giornata festiva, esse saranno sostituite con le giornate che allo stesso titolo verranno stabilite per le categorie operaie.

Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento.

In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

PARTE IV^ C O M U N EDecorrenza

Il presente accordo entrerà in vigore a decorrere dal 16 luglio 1952 ed avrà la durata di due anni.

Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera R.R..

In caso di disdetta il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

ACCORDO AGGIUNTIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER
GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLA MACINAZIONE

Art. 1

Qualifiche operai

U O M I N I

1°) Operai specializzati:

- a) cilindrista (il cilindrista si deve classificare come "addetto ai cilindri" nei molini nei quali funziona il Capo turno);
- b) semolaio, quando esercita il controllo del prodotto;
- c) pulitorista;
- d) addetto alla miscelazione delle farine quando la responsabilità della miscela non ricade sul capo mugnaio

2°) Operai qualificati:

S'intendono tali quelli addetti alle macchine quando lavorano in ausilio degli operai specializzati;

- a) addetti ai cilindri;
- b) burattista (è l'operaio addetto alla sorveglianza del funzionamento dei buratti);
- c) silosista (è l'operaio addetto alla manovra dei sili).

3°) Manovali specializzati:

Insaccatori, facchini addetti ai lavori pesanti (trasporto a spalla di sacchi da quintale), pesatori, ascensoristi.

N.B. - Agli insaccatori verrà corrisposta il salario degli operai qualificati.

4°) Manovali comuni:

Facchini addetti a lavori leggeri, personale addetto ai servizi di pulizia dei piani e dei servizi vari.

5°) Ausiliari:

- a) operai specializzati:
elettricisti, conduttori di caldaie a vapore con patente di 2° grado, meccanici montatori e meccanici rigatori, falegnami tubisti, montatori, mastro muratore, saldatore autogeno;
- b) operai qualificati:
elettricisti, meccanici, falegnami, muratori comuni.

6°) Addetti ai lavori discontinui di attesa e custodia:

- a) specializzati:
esperti autotrenisti;
- b) autisti comuni, portieri, custodi, guardiani, cavallanti e stallieri.

D O N N E1°) - I^a categoria:

Confezionatrici di sacchi, rammendatrici di sacchi;

2°) - II^a categoria:

Cernitrici, rattoppatrici di sacchi, addette all'infermeria, cuoche e mensa aziendale;

3°) - III^a categoria:

Addette alla manovalanza del reparto sacchiera, servizi di pulizia, vario.

Art. 2

Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia

E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.

Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923 n. 692.

Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addottovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o quarantotto settimanali di cui all'art. 9 del presente contratto.

Agli effetti della contingenza sarà riconosciuta la corresponsione dell'intera quota oraria giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto fino al limite dell'orario normale di cui all'art. 9 del contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario.

Per gli autisti ed i carrettieri nel caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verrà a determinarsi fra le parti una indennità particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia già stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro.

Le indennità di cui al precedente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 3° del presente articolo.

Art. 3

Disciplina del lavoro a cottimo

Le parti, pur riconoscendo che nell'industria molitoria non si effettua lavoro a cottimo, concordano, comunque, per il caso in cui la questione dovesse sorgere, di fare riferimento all'accordo interconfederale in materia, il cui testo viene riportato in calce.

La percentuale prevista dal detto accordo viene elevata al 25% della paga contrattuale.

CONCORDATO INTERCONFEDERALE DEL 6 DICEMBRE 1945

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate?

Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovrà risultare inferiore al 10% oltre i minimi di paga di cui al presente accordo.

Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni dipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verrà fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al secondo comma ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno non inferiori alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avrà diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.

Art. 4

Generi in natura

Per quanto riguarda le prestazioni in natura, di cui all'accordo 22 dicembre 1948, si conviene che ciascuna azienda potrà trattare e determinare con i propri operai la sostituzione dei generi in natura con un compenso da stabilirsi; purchè ciò avvenga con l'assistenza delle organizzazioni sindacali provinciali.

Fermi restando gli accordi del genere già raggiunti in sede aziendale e per iscritto tra datori di lavoro e lavoratori.

Art. 5

Indennità lavori disagiati e pesanti

Agli operai addetti:

- 1) allo scarico del grano alle tramogge, tranne il caso della introduzione del grano con elevatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa;
- 2) alla prepulitura ed alle operazioni di sbattitura a mano di sacchi; sempre che non esistano impianti di aspirazione atti a depurare l'ambiente dalla polvere, sarà corrisposta, per il tempo dedicato a quelle operazioni, una indennità nella misura del 5% della paga globale di fatto.

Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale ferma restando la loro qualifica di manovale specializzato, sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 90% della differenza tra il minimo salariale dell'operaio qualificato e quello del manovale specializzato.

Art. 6

Indumenti di lavoro

Le aziende sono tenute:

- a) a fornire gratuitamente in uso (nell'ambito dello stabilimento) a tutti gli operai indumenti da lavoro e di protezione prescritti dalla legge e quelli resi eventualmente obbligatori dalla stessa azienda;
- b) a mettere a disposizione degli operai che lavorano nei piazzali, telo cerato di protezione dalla pioggia;
- c) a mettere a disposizione degli operai addetti al lavagrano o che lavorano in locali particolarmente bagnati, zoccoli di legno.

Art. 7

Indennità speciale

Le parti, tenute presenti le particolari caratteristiche del settore, convengono la istituzione di una indennità speciale annua nelle seguenti misure:

T A B E L L AOPERAI - UOMINI

Operai specializzati	36000.=	
operai qualificati	32.500.=	
Manovali specializzati	30.800.=	Superiori ai 20 anni
manovali comuni	28.800.=	
Manovali specializzati	28.600.=	Dai 18 ai 20 anni
manovali comuni	26.400.=	
Manovali specializzati	22.100.=	Dai 16 ai 18 anni
manovali comuni	20.600.=	
Manovali comuni	14.200.=	Inferiori ai 16 anni

OPERAI - DONNE

1^ categoria	25.100.=	
2^ categoria	24.200.=	Superiori ai 18 anni
3^ categoria	22.900.=	
3^ categoria	18.350.=	Dai 16 ai 18 anni
3^ categoria	16.050.=	Inferiori ai 16 anni

TABELLA

IMPIEGATI

Uomini sup. 21 anni	1 [^] cat.	71.800.=
	2 [^] cat.	54.000.=
	3 [^] cat. A	40.500.=
Uomini inf. 21 anni	3 [^] cat. A	34.500.=
Uomini 19 - 21 anni	2 [^] cat.	47.000.=
Uomini 18 - 19 anni	3 [^] cat. A	38.500.=
Uomini 17 - 18 anni	3 [^] cat. A	34.000.=
Uomini inf. 17 anni	3 [^] cat. A	29.200.=
Uomini 19 - 21 anni	3 [^] cat. A	27.000.=
Uomini 18 - 19 anni	3 [^] cat. B	32.800.=
Uomini 17 - 18 anni	3 [^] cat. B	29.500.=
Uomini inf. 17 anni	3 [^] cat. B	24.700.=
	3 [^] cat. B	23.300.=
Donne sup. 21 anni	1 [^] cat.	70.000.=
	2 [^] cat.	46.000.=
	3 [^] cat. A	35.000.=
	3 [^] cat. B	29.500.=
Donne inf. 21 anni	2 [^] cat.	40.000.=
Donne 19 - 21 anni	3 [^] cat. A	32.600.=
Donne 18 - 19 anni	3 [^] cat. A	27.000.=
Donne 17 - 18 anni	3 [^] cat. A	24.800.=
Donne inf. 17 anni	3 [^] cat. A	22.800.=
Donne 19 - 21 anni	3 [^] cat. B	28.000.=
Donne 18 - 19 anni	3 [^] cat. B	23.000.=
Donne 17 - 18 anni	3 [^] cat. B	20.000.=
Donne inf. 17 anni	3 [^] cat. B	19.800.=

EQUIPARATI

	<u>UOMO</u>	<u>DONNA</u>
1° grado - superiore ai 21 anni.	50.500.=	41.100.=
2° grado - inferiore ai 21 anni	37.500.=	29.000.=

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'Azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai quindici giorni.

L'indennità in parola verrà corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed a richiesta dei singoli dipendenti, la ditta anticiperà degli acconti sulla parte di indennità già maturata.

Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione (permessi, assenze giustificate o non, malattia, infortuni, sospensione del lavoro, ecc.) qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le 14 giornate per gli operai e le 16 per gli impiegati, sarà dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse.

L'importo da detrarre verrà calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei;

Sono assorbibili le somme eventualmente corrisposte dalle aziende, qualunque siano state le modalità ed il titolo, nel corso del primo semestre del 1952 nei limiti della parte eccedente il 50% dell'indennità speciale annua prevista nel presente articolo.

Pertanto l'indennità stessa per il 1952 sarà corrisposta per il 50% delle somme previste nella tabella, salvo che per i casi di cui al comma precedente.

Detta indennità non è suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in più o in meno degli elementi costituenti la retribuzione.

Questa indennità speciale non costituisce ad alcun effetto elemento della retribuzione.

Archivio Storico della Provincia di ...

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA
AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DI PASTIFICAZIONE

Addì 18 luglio 1952, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato On.le Dino Del Bò, assistito dall'Avv. Giovanni Giacalone

tra

l'Associazione Italiana fra gli industriali Pastificatori di Milano, rappresentata dal Presidente Aldo Pirini assistito dal Direttore Dr. Mario Battaglia e dal Cav. Elio Palombini;

l'Associazione Nazionale fra gli industriali Mugnai e Pastai di Roma, rappresentata dai Consiglieri Comm. Vannucci e Ing. Vicentini, assistiti dal Segretario sig. Giuseppe Avena con l'intervento dell'Ing. Silvio Fiorentini e del Dr. Vincenzo Drago

e

la F.U.L.P.I.A. rappresentata dal Segretario Nazionale della Federazione stessa, Claudio Cruciani e dai Sigg. Pietro Brandini e Giuseppe Motta;

la F.I.L.I.A. rappresentata dall'On.le Gaetano Invernizzi e dal Sig. Peppino Dall'Aglio;

la U.I.L.I.A. rappresentata dal sig. Umberto Pagani e dai sigg. Attilio Carroni e Carlo Scarmigliati.

si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro, stipulato in Roma il 12 marzo 1949 con le seguenti modifiche.

PREMESSA GENERALE

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro - 18 luglio 1952 - per i dipendenti da aziende esercenti l'industria della Pastificazione è idoneo nel testo a quello dell'Industria della macinazione, stipulato sotto la stessa data.

Fanno eccezione i seguenti istituti della parte aggiuntiva:

Art. 1

Qualifiche operai

Uomini

1°) Operai specializzati:

Sono quelli che per la loro competenza tecnico-pratica sono incaricati della regolazione diretta della lavorazione e dell'asciugamento e sono personalmente responsabili nei confronti del capo pastaio.

Rientrano in categoria:

- impasta pasta
- serrapresse
- conduttori di presse continue che regolano il funzionamento delle stesse
- prosciugatore (è tale l'operaio quando ha la responsabilità della essiccazione della pasta).

2°) Operai qualificati:

Sono quelli addetti al macchinario e non classificati come specializzati.

Rientrano in questa categoria:

- addetti alle gramole
- addetti alle presse continue
- addetti alla prosciugazione (sono tali gli operai che eseguono gli ordini ricevuti dal diretto responsabile dell'essiccazione della pasta)
- pesatori
- spanditori
- sceglitori

3°) Manovali specializzati:

- ascensoristi
- facchini pesanti
- sfilatori, appenditori, alzacanne, insaccatori, incassatori (1), tiravette.

4°) Manovali comuni:

- trasportatori ed altri addetti ai servizi di manovalanza.

5°) Ausiliari:

a) operai specializzati:

elettricisti, conduttori di caldaie a vapore con patente di 2° grado, meccanici montatori, falegnami tubisti, montatori, mastro muratore, saldatore autogeno.

- (1) L'operaio adibito con carattere di continuità a mansioni di incassamento e di scelta ha diritto alla categoria di qualificato.

- b) operai qualificati:
elettricisti, meccanici, falegnami, muratori comuni.
- 6°) Addetti ai lavori discontinui, di attesa e custodia;
- a) specializzati:
esperti autotronisti;
- b) qualificati:
autisti comuni, portieri, custodi, guardiani, cavallanti e stallieri.

Donne

- 1°) 1^ categoria:
- cilindristo per pasta tipo Bologna
 - stenditrici di pasta lunga (spasiero di pasta lunga)
 - spanditrici - ~~ma~~ssatrici a mano
 - I^ sfilatrice
 - rammendatrici di sacchi
 - speditrici (che provvedono con responsabilità, su disposizione del capo reparto o di chi per esso, al complesso delle operazioni inerenti alla spedizione di intere partite di merci).
- 2°) 2^ categoria:
- addette alla stenditrice automatica
 - spanditrici di pasta corta (spasiero di pasta corta)
 - sfilatrici
 - matassatrici a macchina
 - impacchettatrici
 - incassatrici
 - confezionatrici
 - rattoppatrici di sacchi
 - scoglitrici
 - cuoche di mensa.
- 3°) 3^ categoria:
- trasportatrici
 - manovali

Art. 5

Indennità lavori disagiati e pesanti

Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali nei quali, per esigenze di lavoro, la temperatura e l'umidità ambientali congiuntamente raggiungano o superino rispettivamente 35 gradi ed il 75%, sarà corrisposta, per il lavoro da essi prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate, una indennità nella misura del 7% della paga globale di fatto.

Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di manovale specializzato, sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicato ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 90% della differenza tra il minimo salariale dell'operaio qualificato e quello del manovale specializzato.

Art. 6

Indumenti di lavoro

Le aziende sono tenute:

- a) a fornire gratuitamente in uso (nell'ambito dello stabilimento) a tutti gli operai indumenti di lavoro e di protezione prescritti dalla legge e quelli resi eventualmente obbligatori dalla stessa azienda;
- b) a mettere a disposizione degli operai, che lavorano nei piazzali, tele coperte di protezione dalla pioggia;
- c) a mettere a disposizione degli operai, che lavorano in locali particolarmente bagnati, zoccoli di legno.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA
AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA RISIERA

Addì, 18 luglio 1952, presso il Ministero del Lavoro e della Previden
za Sociale, sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato On.le Dino
Del Bò, assistito dall'Avv. Giovanni Giacalone

tra

l'Associazione Italiana Industriali Risieri, rappresentata dal Presidente
Avv. Giustino Madia, assistito dal Direttore Dr. Battaglia Mario e dal
Cav. Elio Palombini

e

la F.U.L.P.I.A.
rappresentata dal Segretario Nazionale della Federazione stessa, Claudio
Cruciani e dai sigg. Pietro Brandini e Giuseppe Motta;

la F.I.L.I.A.
rappresentata dall'On.le Getano Invernizzi e dal sig. Peppino Dall'Aglio;

la U.I.L.I.A.
rappresentata dal sig. Umberto Pagani e dai sigg. Attilio Carroni e Carlo
Scarmigliati.

si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale
di lavoro, stipulato in Roma il 12 marzo 1949 con le seguenti modifiche.

Archivio Storico Cisl Emilia Centro
Portale del Contratto Nazionale



0a | O(aaeO) dat
O [& { ^ } d A i ^ ^ cae | Aae | [cae ^ a ^ | cae] } caeze a } ^ Ea

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 18 luglio 1952 per i dipendenti da Aziende esercenti l'industria Risiora è identico nel testo a quello stipulato - sotto la stessa data - per i dipendenti dall'industria Molitoria.

Fanno eccezione i seguenti istituti della parte aggiuntiva:

- 1°) classificazione categorie operai;
- 2°) Indennità di disagio;
- 3°) indumenti di lavoro;

per la cui regolamentazione le parti si sono dichiarate d'accordo di incontrarsi - entro breve termine - a Milano, sede dell'Associazione Italiana Industriali Risiori.



Archivio Storico Cisl Emilia Centro
portaledellacontrattazione.it

